

Comune di Pontenure
ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 65 del 26/01/2024

Oggetto: SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO-Sottosezione di programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale".

Il sottoscritto Revisore dei Conti dottor Achille Delmonte , nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2021, procede all'esame della SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO-Sottosezione di programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" trasmessa dall' Ente;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

▪ l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

▪ l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

▪ il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;

▪ l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

▪ le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

▪ l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore*

soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

visto il D.L. 9/6/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, il quale, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, adottino il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (di seguito PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. n. 150/2009 e della L. n. 190/2012;

dato atto che il PIAO ha durata triennale, con aggiornamento annuale, e si pone la finalità di creare un piano unico di governance per le pubbliche amministrazioni al fine di unificare un sistema di programmazione attualmente frammentato che prevede l'approvazione di strumenti molto spesso non dialoganti e, per molti aspetti, sovrapposti, ponendo particolare attenzione alla valutazione del valore generato;

visti:

- il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'art. 6, comma 5, del citato D.L. 80/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 in data 30 giugno 2022 ed entrato in vigore il 15/07/2022;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione pubblica 30/6/2022 n. 132 concernente i contenuti e lo schema tipo del PIAO nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;

preso atto che il Comune di Pontenure ha previsto:

- nell'anno **2024**:

- l'assunzione di n. 1 Funzionario Assistente Sociale (Area Funzionari ad elevata qualificazione-decorrenza 1/1/2024-modalità reclutamento Mobilità/concorso/utilizzo graduatoria altri enti);
- l'assunzione di n. 1 Funzionario Polizia Locale (Area Funzionari ad elevata qualificazione-decorrenza 1/5/2024-modalità reclutamento Mobilità/concorso/utilizzo graduatoria altri enti);
- l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo/contabile (Area Istruttori -decorrenza 01/02/2024-modalità reclutamento Mobilità/concorso/utilizzo graduatoria altri enti);
- la sostituzione di n. 1 Istruttore amministrativo (Area Istruttori -decorrenza 01/03/2024-modalità reclutamento Mobilità/concorso/utilizzo graduatoria altri enti);

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

- la sostituzione di n. 1 Istruttore Polizia locale (Area Istruttori -decorrenza 01/03/2024-modalità reclutamento Mobilità/concorso/utilizzo graduatoria altri enti);

- nell'anno **2025** nessuna assunzione;

- nell'anno **2026** nessuna assunzione;

rilevato che:

- il Comune di Pontenure si colloca nella fascia demografica lett. e) (popolazione da 5.000 a 9.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 6.558;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato si attesta al 22,03%, al di sotto (o mediana o al di sopra) della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90%, come riportato nella sottostante tabella:

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2022 (Macroaggregato 1)	643.028,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022	5.058.432,18
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021	4.388.505,11
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020	5.057.452,21
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	14.504.389,50
MEDIA ENTRATE CORRENTI	4.834.796,50
FCDE ESERCIZIO ASSESTATO	77.696,05
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	4.757.100,45
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	13,51723
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	e)
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	26,90%

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2015/2019, calcolato secondo le precedenti previsioni normative, ammonta ad euro 0;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Pontenure ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	4.757.100,45
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)	
LIMITE MASSIMO VAORE SOGLIA RIFERIMENTO (E =BxD)	1.279.660,02
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) (PRENDERE % TABELLA 2)	26,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	888.131,71
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	230.914,24

dato atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, alla luce della presente integrazione della programmazione risulta essere rispettato come evidenziato nel prospetto che segue:

		COSTO	ONERI	TOTALE
1	Costi presunti dotazione organica	605.600,00	211.967,00	817.567,00
2	Fondo risorse decentrate (quota non compresa nella voce 1)	76.500,00	24.713,00	101.213,00
3	Fondo lavoro straordinario	7.700,00	2.488,00	10.188,00
4	Fondo posizioni organizzative (quota non compresa nella voce 1)	8.107,00	2.790,00	10.897,00
5	Fondo rinnovi contrattuali	5.000,00	1.857,00	6.857,00
6	Assunzioni a tempo determinato	0,00	0,00	
7	CONVENZIONE VIGILI CON UNIONE			80.000,00
	SPESA DI PERSONALE ANNO 2024			1.026.722,00
	COMPONENTI ESCLUSE			
8	RINNOVI CONTRATTUALI			69.667,97
	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			69.667,97
	SPESA DI PERSONALE SOGGETTA AL LIMITE			957.054,03
	Quota retribuzione posizione organizzativa – Art. 11bis comma 2 D.L. 135/2018			
	Limite di spesa art. 1 comma 557 (media triennio 2011/2013)			1.073.413,13
	Differenza positiva			116.359,10

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili competenti ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

RAMMENTA

-che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

-che ai sensi dell'art 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita" (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 c.d. Milleproroghe) a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente D.L. i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti dei valori soglia individuati nel DM stesso in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

ATTESTA

che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

parere favorevole alla SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO Sottosezione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del PIAO 2024/2026 dell'Ente.

Pontenure, 26/01/2024

L'ORGANO DI REVISIONE
Dot. Achille Delmonte


